

Scatta l'obbligo di utilizzo dell'e-Das, il Das in versione digitale, per il **trasporto di benzina e gasolio** usati come carburante e per alcune tipologie di oli lubrificanti.



Come ricordato nella [circolare nr. 34 del 2020](#) emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i

I Das, il documento di

Accompagnamento Semplificato,
nta digitale

dive

e dovrà essere utilizzato a partire dal 1 ottobre 2020 per tutti i trasporti di benzina e gasolio usati come carburante soggetti ad accisa e per alcune tipologie di oli lubrificanti.

Con l'introduzione dell'e-Das si cerca quindi di contrastare il **commercio illegale** di carburanti, semplificando i controlli dei documenti in fase di movimentazione del carico, in quanto la norma

introdotta non riguarda esclusivamente gli autotrasportatori, ma si rivolge a tutti i gestori.

Pertanto, gli esercenti sono obbligati ad adeguarsi al sistema entro il 30 settembre 2020, poiché a partire dal **1° ottobre 2020** non potranno più utilizzare i DAS cartacei. In caso si verificassero problemi tecnici tali che impediscano allo spedite di emettere l'e-Das, l'Ufficio delle Dogane può autorizzare, in questa prima fase di introduzione del nuovo modello, il soggetto richiedente all'emissione dell'**e-Das cartaceo** per un periodo non superiore a 60 giorni, quindi entro e non oltre il 30 novembre 2020.

Il documento elettronico, o in alternativa il cartaceo autorizzato, per **essere conforme** deve contenere:

- il **codice di accisa** o codice ditta del deposito mittente;
- il numero identificativo e data della **fattura elettronica** emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito (in caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale);
- **partita IVA** del primo vettore e la denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell'eventuale rimorchio o semirimorchio;
- **denominazione commerciale** e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
- **durata** strettamente necessaria prevista per il **trasporto** in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
- **peso** a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, e peso netto della spedizione.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

